

Il procedimento disciplinare forense

LA FASE DIBATTIMENTALE

Avv. Matteo FERRIONE



PROCESSI E PROCEDIMENTI

Collana diretta da Mariacarla Giorgetti, Luca Perfetti,
Bruno Sassani, Giorgio Spangher

Il procedimento disciplinare forense

a cura di


PIERPAOLO RIVELLO

**Pacini
Giuridica**

CDD

Composizione e funzionamento

- In vigore e nel pieno ed effettivo esercizio delle proprie funzioni solo a partire dal **1 gennaio 2015** (oltre due anni dopo l'approvazione della legge professionale n. 247/2012 che li ha istituiti).
- Fonti secondarie:
 - Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 31 gennaio 2014, n. 1, sulla "Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina"
 - Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 21 febbraio 2014, n. 2, sul "Procedimento disciplinare"
- *«Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da **membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto**, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 51 della Costituzione» (Art. 1, co. 3, Reg. CNF 1/2014).*
- Per le norme: vd. **appendice del volume.**



Campobasso	11
Trento	13
Caltanissetta	14
Lecce	15
Reggio Calabria	15
Salerno	15
Perugia	16
Messina	17
Potenza	19
Trieste	20
Bari	20
Brescia	21
Catania	21
Cagliari	22
Palermo	28
Genova	29
Ancona	31
L'Aquila	34
Venezia	34
Napoli	36
Catanzaro	40
Roma	41
Bologna	45
Milano	47
Firenze	48
Torino	52

26
CDD
e
702
consiglieri

Consigli distrettuali di disciplina

Il Distretto di Torino ospita il CDD più numeroso d'Italia (52 componenti)

STATISTICHE SULLA PROVENIENZA DEI GIUDIZI PER DISTRETTI E RELATIVI COA


Periodo di riferimento: dal 2000 compreso (dati aggiornati alla sentenza CNF n. 205/2015)

QUADRO COMPLESSIVO

ANCONA	101
BARI	172
BOLOGNA	254
BRESCIA	128
CAGLIARI	83
CALTANISSETTA	28
CAMPOBASSO	21
CATANIA	96
CATANZARO	73
FIRENZE	265
GENOVA	67
L'AQUILA	98
LECCE	72
MESSINA	35
MILANO	382
NAPOLI	108
PALERMO	131
PERUGIA	64
POTENZA	39
REGGIO CALABRIA	17
ROMA	444
SALERNO	19
TORINO	222
TRENTO	73
TRIESTE	100
VENEZIA	315

media per Distretto 131,04

Distretti in cui si è svolto il giudizio di primo grado



Il CDD di Torino è il **sesto in Italia per numero di decisioni** pervenute al CNF (quale Giudice di seconda istanza)

DATI C.N.F.

CDD

Composizione e funzionamento

- **Prerogative** a garanzia dell'attività del CDD (art. 2, Reg. CNF 2/2014):
 - **indipendenza di giudizio**
 - **autonomia organizzativa ed operativa**
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari.
- Le funzioni disciplinari attribuite al CDD sono esercitate attraverso la designazione di **sezioni giudicanti**, ognuna delle quali è formata da **5 componenti titolari** e da **3 supplenti** (art. 50, comma 3, L. prof. e art. 2 Reg.).
- Non possono far parte di una medesima sezione più di due consiglieri provenienti dallo stesso Ordine circondariale.
- I consiglieri del CDD appartenenti al medesimo Ordine circondariale cui è iscritto l'incolpato **NON** possono far parte della sezione chiamata a giudicarlo.

Procedimento disciplinare

QUALE NATURA?

- Procedimento **amministrativo** (L. 241/1990)
- Procedimento **giudiziale** ma **NON giurisdizionale** (almeno in prima istanza)
- In sintesi: il C.D.D. ha una **funzione amministrativa di natura giustiziale**
- **Sotto la disciplina ante L. Prof. 2012: «Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati, hanno *natura amministrativa* (e amministrativo è l'atto che lo definisce), *pur se l'incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull'esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l'adozione di modelli procedurali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio e la possibilità di disporre di una difesa tecnica*» (Cass., SS.UU. Civ, 9 dicembre 2004, n. 23000).**

Procedimento disciplinare

QUALE NATURA?

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza nazionale in tema di ed "Legge Pinto" hanno chiarito che **ogni processo, sia esso civile che penale o amministrativo, costituisce di per sè fonte di pregiudizio** in quanto anche nei casi in cui non provoca danni patrimoniali, comporta comunque dei turbamenti e delle sofferenze capaci di peggiorare la situazione di chi lo vive. **Valendo quanto sopra anche per il procedimento disciplinare, che per il solo fatto di essere stato aperto impedisce, fra l'altro, agli avvocati di chiedere la cancellazione dall'albo, con ogni relativa conseguenza.**

(Così **Cass. SS.UU. Civ., 29294/2008**: Nel caso di specie, la Corte aveva riconosciuto l'impugnabilità della delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata dal COA di Napoli).

Procedimento disciplinare

QUALE NATURA?

Sulla natura del procedimento disciplinare, dottrina e giurisprudenza si sono variamente espresse, con pareri difformi.

Secondo la Corte di Cassazione:

- nella prima fase (avanti al CDD), il procedimento disciplinare ha **natura amministrativa** e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di **provvedimento amministrativo** (Cass., SS.UU. civ., n. 20685/2018);
- quest'ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento che, solo dall'impugnazione, **avanti al CNF**, assume **natura e funzione propriamente giurisdizionali** (Cass., SS.UU. civ., n. 34476/2019).

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

- La previsione costituzionale contenuta nell'art. 111, comma 2, Cost., inserito dalla L. cost. 23 novembre 1999, n. 2, ed in base alla quale ogni processo deve svolgersi «davanti a giudice terzo e imparziale», **non è direttamente riferibile al procedimento disciplinare** celebrato **innanzi al C.D.D.** territoriale, avendo esso una **natura esclusivamente amministrativa** (C.N.F., 17 gennaio 2019, n. 120).
- Per quanto invece concerne il giudizio celebrato **innanzi al C.N.F.** (inteso quale giudice speciale) esso è stato ritenuto pienamente **compatibile con i principi costituzionali di terzietà, imparzialità ed indipendenza del giudice** (Cass., Sez. Un. civ., sent. 29 maggio 2014, n. 12066).

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

Ancora: sul giudizio dinnanzi al C.N.F.

- Deve ritenersi conforme ai parametri costituzionali l'assetto del procedimento disciplinare forense, ove **il giudizio innanzi al CNF**, pur dovendo essere qualificato come giudizio di secondo grado, o di appello, nei confronti delle decisioni emesse dai C.D.D., **rappresenta comunque il primo grado della giurisdizione disciplinare domestica**, non avendo il giudizio innanzi al C.D.D., come già sottolineato, natura giurisdizionale, ma rivestendo invece una valenza amministrativa (in tal senso C.N.F., 27 settembre 2018, dep. 12 giugno 2019, n. 41).

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

Sulla ragionevole durata

- **Cassazione, SS.UU. Civ. n. 23593/2020**

In via generale va, quindi, affermato che **il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale**, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che **non contengono termini perentori** per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare. **In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione l'articolo 24 Cost. e articolo 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di ragionevole durata del processo, ne' la L. n. 241 del 1990, articolo 2, sulla durata del procedimento amministrativo, giacche' la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa.**

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI


Secondo l'Ordinamento professionale (Legge e Regolamenti):

- Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di **imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa** (art. 10, co. 2 e 3, Reg. CNF 2/2014; **art. 97² Cost.**).
- Avanti al CDD si applicano, ove compatibili, le disposizioni del **codice di procedura penale** (per quanto non diversamente disciplinato).
- Avanti al CNF (Giudice dell'impugnazione), per contro, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del **codice di procedura civile** (per quanto non diversamente disciplinato).
- Restano fuori dal perimetro del processo disciplinare le garanzie del **giusto processo** (art. 111 Cost.), che attengono alla sola attività giurisdizionale.

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

Quali conseguenze?

- **Assenza di un espresso richiamo al principio del contraddittorio** nel procedimento disciplinare.
- **Assenza di prescrizioni in tema di incompatibilità** tra lo svolgimento di attività dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale (Cass., SS.UU. civ., n. 20773/2010, **ante L. Prof. 2012**).

- Parziale correttivo **nell'assetto attuale** → art. 20, co. 1, Reg. CNF 2/2014: qualora venga deliberata la citazione a giudizio dell'incolpato il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina fissa la data del dibattimento «*da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria (...) della quale non può far parte il Consigliere Istruttore (...)*»

Quali conseguenze?

La Natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento comporta

*Sotto il profilo **sostanziale***

- NON è possibile sollevare questioni di illegittimità costituzionale;
- NON trovano diretta applicazione i principi del *ne bis in idem* e quello del *favor rei*;

*Sotto il profilo **procedimentale***

- Si applicano le regole sul procedimento e sul provvedimento amministrativo ex L.241/90 (motivazione, accesso agli atti, contraddittorio, autotutela, revoca, modifica, annullamento, sospensione);
- NON è possibile la costituzione di parte civile da parte dell'esponente (cliente, collega) né riti alternativi di derivazione processual-penalistica (patteggiamento, abbreviato) ovvero l'applicabilità alle sanzioni disciplinari, quali provvedimenti amministrativi, degli istituti della amnistia, grazia, indulto e condono, che riguardano le sole sanzioni penali;
- Le udienze NON sono accessibili al pubblico (*contra, sulla pubblicità del procedimento, cfr. CEDU, 23.6.1981, Le Compte, Van Leuven, De Meyere c. Belgio*);
- NON si applicano le regole previste per i procedimenti giurisdizionali nei codici di rito, fra cui: immutabilità del giudice, accompagnamento coattivo di testimoni, obbligo di difesa tecnica, dovere di giuramento per i testimoni, cause di impedimento a comparire, ...;
- NON si applica la sospensione feriale dei termini;

Procedimento
disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

In particolare, in tema di *bis in idem*

Cass. SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018

- La sanzione disciplinare e quella penale hanno **finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi**, sicché non è coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione (v. Cass., Sez. Un., 12/3/2015, n. 4953).
- L'azione disciplinare è promossa **indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto**, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna (...).
- La diversità di natura delle sanzioni è confermata dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo (...), laddove **la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare** ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la **specificità afflittività** (cfr. Cass., Sez. Un., 29/2/2016, n. 4004).

Procedimento disciplinare

PRINCIPI APPLICABILI

Segue... Cass. SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018 ¹⁶

- Non può ipotizzarsi la violazione dell'articolo 6 CEDU in relazione al principio del *ne bis in idem* secondo le statuizioni della sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 4/3/2014, *Grande Stevens ed altri c/ Italia*, atteso che **la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale**, ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essi **non può attribuirsi natura sostanzialmente penale** (cfr., con riferimento a giudizio disciplinare nei confronti di notaio, Cass., Sez. Un., 3/2/2017, n. 2927).
- La **doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa, per l'identico fatto** è conforme a Costituzione nonché ai principi della convenzione CEDU sicché **non viola il divieto di bis in idem**, stante la **diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare**, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

Parzialmente difforme: Cass. SS.UU. Civ., 29294/2008 (vd. *supra*)

Procedimento disciplinare

FASE DIBATTIMENTALE

Procedimento disciplinare

FASE DIBATTIMENTALE

Competenza territoriale: criteri alternativi

- **luogo di iscrizione dell'incolpato**
- **luogo di accadimento del fatto**
- criterio sussidiario della **prevenzione**: fra due o più iscrizioni della medesima notizia di illecito disciplinare prevale quella temporalmente antecedente.
- Salvo il caso di procedimenti disciplinari a carico di componenti del medesimo CDD (criterio tabellare, art. 4)

Conflitto di competenza attribuito al C.N.F. (art. 5)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: PRIMA PARTE

(Legge 31 gennaio 2012, n. 247, articolo 59)

qualora lo approvi, il **consiglio distrettuale di disciplina dà COMUNICAZIONE del CAPO D'INCOLPAZIONE all'INCOLPATO e al PUBBLICO MINISTERO a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento**

la comunicazione diretta all'inculpato contiene:

- 1) il capo d'inculpazione con l'enunciazione: 1.1) delle generalità dell'inculpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri; 1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'inculpazione;
- 2) l'avviso delle facoltà di difesa dell'inculpato;
- 3) la fissazione della data per l'interrogatorio

entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione

l'inculpato: - ha diritto di **accedere ai documenti contenuti nel fascicolo**, prendendone visione ed estraendone copia integrale; - ha facoltà di **depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore**, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese

interrogatorio dell'inculpato

decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il **consigliere istruttore**, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, **CHIEDE al consiglio distrettuale di disciplina DI DISPORRE LA CITAZIONE A GIUDIZIO dell'inculpato**

entro 20 giorni

NOTIFICAZIONE, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, della **CITAZIONE A GIUDIZIO** almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione **all'INCOLPATO e al PUBBLICO MINISTERO**, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale

La citazione contiene: 1) le generalità dell'incolpato; 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario

l'incolpato ha diritto di produrre **DOCUMENTI** e di indicare **TESTIMONI**, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti

almeno 7 giorni prima

DIBATTIMENTO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: SECONDA PARTE

(Legge 31 gennaio 2012, n. 247, articolo 59)

DIBATTIMENTO

nel corso del dibattimento l'**incolpato** ha diritto di **produrre documenti**, di **interrogare o far interrogare testimoni**, di **rendere dichiarazioni** e, ove lo chieda o vi acconsenta, di **sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina**; l'incolpato ha diritto ad **avere la parola per ultimo**

nel dibattimento il **consiglio distrettuale di disciplina** acquisisce i **documenti** prodotti dall'incolpato; provvede all'**esame dei testimoni** e, subito dopo, all'**esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito**; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'**ammissione** e all'**acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti**

le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento

terminato il dibattimento, il PRESIDENTE ne dichiara la CHIUSURA

DISCUSSIONE

il **PRESIDENTE** dà la parola al **pubblico ministero**, se presente, all'**incolpato** e al **suo difensore**, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'**incolpato** e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi

DELIBERAZIONE

conclusa la discussione, il **consiglio distrettuale di disciplina DELIBERA IL PROVVEDIMENTO A MAGGIORANZA**, senza la presenza del pubblico ministero, dell'**incolpato** e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo

è data **immediata lettura** alle parti **del dispositivo del provvedimento**. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione

entro 30 giorni (60 giorni in caso di decisioni complesse)

deposito della MOTIVAZIONE del provvedimento

copia integrale del provvedimento è **NOTIFICATA** all'**incolpato**, al **consiglio dell'ordine** presso il quale l'**incolpato** è iscritto, al **pubblico ministero** e al **procuratore generale** della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento

Procedimento disciplinare

AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

L'azione disciplinare viene promossa nel momento in cui il CDD approva il capo d'inculpazione proposto dal Consigliere Istruttore.

- Da quel momento in poi l' «iscritto» assume lo status di «**incolpato**» ed ha inizio il procedimento disciplinare.
- Dell'avvio del procedimento disciplinare viene data comunicazione sia all'incolpato che al PM mediante lettera raccomandata a.r..
- Nella comunicazione viene enunciato per la prima volta il **capo d'inculpazione**; esso può contenere più addebiti e deve indicare il fatto addebitato e le norme specifiche che si assumono violate.
- L'incolpato ha **20 giorni per accedere al fascicolo** disciplinare, per depositare memorie e documenti, per chiedere la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore (con l'eventuale assistenza di un solo difensore) per essere sentito ed esporre le sue difese.

Procedimento disciplinare

CITAZIONE A GIUDIZIO

- Decorsi i venti giorni dalla predetta comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare ai fini del compimento degli atti difensivi, **il Consigliere Istruttore** può:

a) proporre al CDD
l'archiviazione

o b) chiedere al CDD di
disporre la **citazione a
giudizio** dell'incolpato



- La **citazione a giudizio** viene notificata dall'ufficiale giudiziario **all'incolpato ed al PM** almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione.
- Il **capo d'incolpazione** deve contenere **l'enunciazione degli addebiti in forma chiara e precisa**, con l'indicazione delle **norme** che si assumono violate.
- Oltre a numerosi avvisi, la citazione a giudizio contiene l'elenco dei **testimoni che il CDD intende ascoltare**.
- **La partecipazione del PM è facoltativa.**

Procedimento disciplinare

FASE DIBATTIMENTALE

I DIRITTI DELL'INCOLPATO

- **può** farsi assistere da un difensore;
- ha diritto di **produrre documenti ed indicare testimoni** con indicazione sommaria delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di **7 giorni prima** della data fissata per il dibattimento;
- ha diritto di **interrogare e fare interrogare** i testimoni;
- ha diritto di **rendere dichiarazioni** e, ove lo chieda o vi acconsenta, di **sottoporsi all'esame** del CDD;
- ha diritto di **avere la parola per ultimo**.

Procedimento disciplinare

FASE DIBATTIMENTALE

- Per quanto non espressamente disciplinato, **si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.**
- Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il CDD:
 - ✓ Acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato
 - ✓ Provvede all'esame dei testimoni
 - ✓ Provvede all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o vi ha acconsentito
 - ✓ Acquisisce, d'ufficio o su istanza di parte, eventuali ulteriori prove necessarie o utili all'accertamento dei fatti
- Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali **redatti nel corso dell'istruttoria**, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento [anche se non è comparsa, *ndr*].
- Chiuso il dibattimento, si procede alla **discussione**: il presidente dà la parola al PM (se presente), all'incolpato ed al difensore.

Procedimento disciplinare

FASE DIBATTIMENTALE

Il principio delle cc.dd. **prove atipiche vale anche in sede disciplinare** (Cass. SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021)

- Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento.
- Conseguentemente, **le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare**, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concluzione ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare.
- Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’imputato il quale, nel corso del procedimento, può produrre documenti, interrogare o far interrogare i testimoni indicati, rendere dichiarazioni e (...) sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento, avere la parola per ultimo (...).

Procedimento disciplinare

DECISIONE

Decisione: discrezionalità e regola di giudizio

- (...) Al procedimento disciplinare **si applica il principio del libero convincimento del giudice**, vale a dire che il giudice deontologico ha ampio potere discrezionale **nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove** acquisite nel corso del procedimento disciplinare e può procedere alle sole **indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti** (...) (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 961).
- «Ai fini della condanna disciplinare, **la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio**, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l'incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari» (CNF, sentenza n. 83 del 18 settembre 2019).

Procedimento disciplinare

DECISIONE

- Nel procedimento disciplinare (che ha natura accusatoria) trova altresì applicazione la **presunzione di non colpevolezza** dell'incolpato, pertanto, ove la prova della violazione deontologica non possa ritenersi sufficientemente raggiunta per **mancanza di prove certe** o per **contraddittorietà** delle stesse, **l'incolpato deve essere prosciolto dall'addebito**. Infatti, vige il principio del **favor per l'incolpato** (...) per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista **prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica** addebitati, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. (CNF, sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019).
- Per l'irrogazione della sanzione disciplinare **non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli**, ma al Consiglio territoriale (ora CDD) di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico. (CNF, sentenza n. 67 del 29 luglio 2019)

Procedimento disciplinare

DECISIONE

Natura accusatoria e onere della prova

- **La natura accusatoria appare peraltro mitigata** dall'art. 23 del Regolamento n. 2/2014 del C.N.F. allorquando elenca le prove utilizzabili ai fini della decisione (...).
- L'impostazione accusatoria implica che, **di regola, spetta all'organo disciplinare la dimostrazione dell'illecito** salvo, in presenza di un "*fumus*" corredato da evidenze già dalla originale segnalazione, il cosiddetto "**onere di allegazione**" a carico del **segnalato/incolpato** ovvero «*l'onere di dimostrare le proprie affermazioni o l'infondatezza dell'addebito*» (Cfr. CNF 30.12.2011 n. 219; Cass. SS.UU 28.4.2020 n. 8242)

Procedimento disciplinare

DECISIONE

In senso parzialmente difforme

CNF, sentenza n. 219 del 28 Dicembre 2011 (ante L. Prof. 2012)

31

- (...) Il procedimento disciplinare è processo nel quale **alla parte spetta l'onere di dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l'infondatezza degli addebiti**; in tal senso depone l'obbligo posto a carico del Consiglio di trasmettere copia dell'esposto tempestivamente al professionista affinché lo stesso sia posto nella condizione, esercitando il suo diritto di difesa, di fornire al Giudicante oltre che le proprie giustificazioni la documentazione a sostegno delle stesse (...). Solo dopo il pervenimento delle memorie giustificative, ovvero il decorso infruttuoso del termine (...) si procede alla delibazione per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare.
- **Sorgendo fin dal primo momento in capo al professionista un diritto di difesa, egli può esercitarlo nelle forme negative o positive** previste dai principi generali del diritto. Dunque, nel caso in cui ritenga di esercitare tale diritto in forma negativa (...), il professionista dovrà accettare le conseguenze delle proprie scelte difensive.
- **Pertanto, l'incolpato non può in questa sede [di legittimità, ndr] denunciare mancate assunzioni testimoniali a lui ipoteticamente favorevoli per le quali al momento processuale opportuno non è stata avanzata alcuna richiesta**, né può, ribaltando l'onere della prova, dolersi della mancata acquisizione documentale (acquisizione tabulati telefonici) da parte del Consiglio.

Procedimento disciplinare

CRITICITA' ATTUALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Vd. Parte VI: prospettive di riforma

- **Riduzione dell'attuale organico delle Sezioni** dei Consigli distrettuali di Disciplina (da 5 a 3 effettivi; da 3 a 2 supplenti).
- Previsione di un modello di rito **alternativo** fondato sulla **negoziamento della sanzione** (*patteggiamento o applicazione di sanzione su richiesta*).
- **Superare l'accentramento in capo al medesimo organo** consiliare (Sezione) dei poteri inerenti a ciascuna delle fasi del procedimento disciplinare: iniziativa, istruttoria e decisoria.
- **Superare la distinzione tra natura amministrativa e giurisdizionale** oggi rispettivamente assegnate al procedimento innanzi ai CDD e al C.N.F. (ed ai relativi provvedimenti decisori): una dicotomia priva di ragioni e problematica nel passaggio da un modello all'altro e che incide sulla **mancata separazione tra organo istruttorio e giudicante** (→ 111 Cost.: *ogni processo si svolge davanti a giudice terzo e imparziale*).
- Adeguamento del **regime di utilizzabilità degli elementi di prova**, con vincolo di prevalenza per quelli assunti in dibattimento rispetto a quelli assunti in istruttoria.
- Colmare l'**assenza di un onere motivazionale stringente** per le decisioni del CDD (oggi non presidiato da nullità).
- In definitiva: **adesione ad un modello genuinamente accusatorio** del procedimento disciplinare.